



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

Il Giudice

premesso che:

- le sig.re BADESSA MARTA (C.F. BDSMRT90E50L219Y) e ROBERTO RICCARDA (C.F. RBRRCR57H52L219L) hanno formulato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex artt. 7 ss. l. 3/2012*;
- previa acquisizione di documentazione ad integrazione del ricorso, il Giudice designato fissava udienza di comparizione dei creditori e impartiva le prescrizioni ordinatorie di legge;
- all'udienza del 06.05.2022, presenti le parti, il difensore e l'OCC designato, dott.ssa MORIZIO CHIARA, si rilevava il raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11 l. 3/2012, riservando la decisione successivamente al compiuto decorso del termine di legge per le eventuali contestazioni;
- in data 06.07.2022 veniva depositata relazione conclusiva dell'OCC, in cui si ribadiva il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 11 l. 3/2012 e la fattibilità dell'accordo, evidenziando la ricezione di una sola contestazione da parte del creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.;

osservato che:

- sussiste la competenza del Tribunale adito *ex art. 9, comma 1 l. 3/2012*;
- in ordine ai presupposti oggettivo e soggettivo di accesso alla richiesta procedura non sono emersi fatti diversi e variamente ostativi, talché, sotto tali profili, va confermata la preliminare valutazione di cui al decreto interlocutorio in atti e così, analogamente, con riguardo alla mancata rilevazione di atti di frode (nulla, al riguardo, viene indicato da parte dell'OCC);
- la proposta di accordo postula il pagamento integrale delle spese in prededuzione, nonché del passivo concorsuale, privilegiato e chirografario, nelle percentuali indicate in proposta, per un complessivo esborso pari ad € 19.925,74 (versate in n. 72 rate mensili di euro 277,00 ciascuna);

- la proposta è corroborata da relazione dell'OCC, confermativa della sostanziale esattezza dei dati posti a fondamento della proposta di accordo, nonché della fattibilità giuridica ed economica della stessa;
- la percentuale dei consensi raggiunta è pari al 92,75% (superiore, pertanto, alla percentuale prescritta dall'art. 11, comma 2 l. 3/2012), come da relazione sui consensi redatta dal professionista nominato con funzioni di OCC, trasmessa ai creditori;
- il creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., dopo la trasmissione della relazione sui consensi ha contestato la convenienza della proposta, precisando il proprio credito in euro 12.240,06 (in luogo dell'importo indicato nella proposta di euro 11.240,93);
- l'OCC ha preso posizione sulle contestazioni formulate, ribadendo la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e chiarendo, con riguardo alla precisazione del credito, che *“Anche non fosse stata ricevuta richiesta di precisazione del credito, il creditore ha comunque ricevuto comunicazione dell'avvenuto deposito della proposta, con allegata la stessa, in data 31/03/2022, prima dell'udienza fissata. Si ritiene di poter comunque includere l'importo precisato dal creditore, senza però possibilità di modifica della proposta depositata”*;
- con riguardo alla precisazione del credito occorre chiarire che il creditore opponente, non avendo espresso il proprio voto entro il termine di legge, deve considerarsi, secondo il meccanismo del silenzio-assenso delineato dall'art. 11, comma 1 l. 3/2012 (*“I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”*), creditore aderente alla proposta, così come trasmessa; dopo l'acquisizione dei consensi da parte del ceto creditorio non risulta più possibile procedere ad una modifica della proposta, posto che, diversamente argomentando, verrebbe minata la logica consensualistica posta alla base della procedura in esame; risulta pertanto condivisibile la posizione assunta dell'OCC circa l'immodificabilità della proposta;
- nel merito, le contestazioni formulate non risultano condivisibili e la proposta risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che: 1) la maggior convenienza deve essere valutata con riguardo alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14-ter e ss. l. 3/2012, avendo quale parametro di riferimento la situazione reddituale accertata dal professionista nominato con funzioni di OCC (irrilevanti i

redditi futuri, allo stato solo ipotizzati); 2) il Sig. Badessa Antonio è soggetto estraneo alla procedura e, pertanto, la situazione economico-patrimoniale dello stesso, a prescindere dai rapporti di parentela e dalla residenza anagrafica, è irrilevante ai fini che ci occupano (salvo il disposto dell'art. 11, comma 3 l. 3/2012, ai sensi del quale “*L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso*”); 3) la durata del piano – superiore al quadriennio previsto per la procedura di liquidazione del patrimonio – si traduce in un vantaggio per il ceto creditorio, posto che: a) le ricorrenti non risultano proprietarie di beni immobili passibili di liquidazione, b) i beni mobili registrati, come descritti in atti (un'autovettura Fiat Panda, immatricolata nell'anno 2009, e una roulotte Roller, immatricolata nell'anno 2012), intestati alla sig.ra Riccardo Roberta, considerata la data di immatricolazione e la tipologia di veicolo, sono di modico valore, come attestato dal professionista nominato con funzioni di OCC, c) le spese di sostentamento sono congrue e adeguatamente motivate e documentate; l'apertura della liquidazione del patrimonio determinerebbe in sostanza la possibilità di destinare ai creditori il medesimo importo mensile indicato nella proposta in esame (valutato reddito percepito e spese di sostentamento dichiarate) per una durata tuttavia inferiore, *i.e.* un quadriennio, con conseguente riduzione degli importi offerti in pagamento al ceto creditorio (anche qualora si riuscisse in sede di liquidazione del patrimonio a cedere, a seguito di procedura competitiva, la roulotte Roller – unica passibile di liquidazione, atteso che la liquidazione dell'autovettura, tenuto conto della data di immatricolazione e dei costi di pubblicità, risulterebbe antieconomica – l'esiguo valore di mercato della stessa, dedotte le spese di procedura, non garantirebbe una soddisfazione del ceto creditorio in misura superiore all'importo di euro 6.648,00, corrispondente ai 24 ratei aggiuntivi proposti nel piano in esame – 72 mensilità – e non dovuti in caso di liquidazione del patrimonio di durata quadriennale);

- la proposta di accordo in esame, alla luce delle considerazioni svolte, pare soddisfare tutti i requisiti di legge, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, risolvendosi in un adempimento parziale, predeterminato e rispettoso dell'ordine dei privilegi nell'ambito della divisata soluzione concorsuale del sovraindebitamento, sia sotto il profilo della fattibilità e convenienza economica;

ritenute, pertanto, sussistenti le condizioni per l'omologazione dell'accordo in esame;

P.Q.M.

1. omologa l'accordo di composizione della crisi di cui in premessa;

2. dispone la pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del Tribunale, nonché la comunicazione del decreto stesso, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dichiara l'accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.

Ivrea, 06.09.2022

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)